

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente  
Dott. CANANZI Francesco - Consigliere  
Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere  
Dott. GIORDANO Rosaria - Consigliere  
Dott. MAURO Anna - Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso

proposto da:

Co.En. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO  
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato NICOLA ZANIN deposita nuova nomina e procura speciale

conferitagli dalla parte civile con contestuale revoca del precedente difensore,  
già trasmessa a mezzo pec del 20.03.2024;

si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

L'avvocato SIMONE VIANELLO insiste per l'accoglimento dei motivi di  
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 4 luglio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo ha assolto l'imputato dal delitto di danneggiamento e ha rideterminato la pena per il delitto di atti persecutori in anni uno e mesi due di reclusione confermando altresì le statuizioni civili.

2. Il difensore dell'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello articolando quattro motivi qui riportati a norma dell'art. 173 disp att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., lamenta l'omessa motivazione in ordine alla specifica doglianza proposta con l'atto di appello e concernente il rilievo che, per come emergerebbe dalla stessa deposizione della persona offesa, lo stato d'ansia, il timore per la propria incolumità, l'alterazione delle abitudini di vita, contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado (che peraltro contraddittoriamente aveva evidenziato che "l'elemento che forse più di ogni altro ha determinato angoscia e frustrazione in capo alla vittima" è proprio il subito danneggiamento), si sarebbero generati non per le scenate di gelosia dell'imputato e per i messaggi whatsapp, ma a seguito degli atti vandalici perpetrati ai danni dell' autovettura per i quali il ricorrente è stato mandato assolto dalla Corte distrettuale per non aver commesso il fatto.

2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., lamenta la contraddittorietà della motivazione che non avrebbe tenuto conto del fatto che ai numerosi messaggi dell'imputato corrispondevano altrettante risposte della persona offesa che mal si concilierebbero, anche in considerazione del loro contenuto privo di qualsiasi valenza persecutoria, con la configurabilità del delitto contestato.

3. Con il terzo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., deduce la manifesta illogicità e comunque la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver assolto l'imputato dal delitto di danneggiamento, nel rideterminare la pena la Corte d'Appello non avrebbe fornito un logico percorso argomentativo a sostegno dell'operata riduzione della pena come originariamente determinata essendosi limitata a decurtare i tre mesi stabiliti in primo grado per il delitto di danneggiamento.

4. Con il quarto motivo proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod, proc. pen., lamenta la violazione della legge processuale per avere la Corte distrettuale mantenuto, nonostante l'accoglimento dell'appello proposto dal solo imputato e in difetto di appello della parte civile, la medesima provvisoria stabilita in primo grado così decidendo di fatto in modo sfavorevole per il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo deve evidenziarsi che la sentenza non presenta alcuna lacuna motivazionale. Premesso infatti che, come anche sottolineato dal Procuratore generale, non costituisce obbligo del giudice confutare ogni specifico profilo difensivo in quanto, come affermato in una remota sentenza di questa Corte, ma pur sempre condivisibile, "il giudice di appello non è tenuto a confutare singolarmente e specificamente i motivi che ripropongono tesi o questioni già dibattute in primo grado, essendo sufficiente, nel caso di conformità nelle argomentazioni della sentenza impugnata, che il suo giudizio, anche se espresso concisamente, riveli in modo chiaro ed univoco l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi di prova raccolti in relazione alle critiche contenute nei motivi di gravame" (Sez. 2, n. 1601 del 14/05/1976, dep.1977, Contu, Rv. 135172-01), la motivazione nel suo complesso fornisce una spiegazione, lineare, completa e priva di manifeste aporie, delle ragioni per cui sono stati ritenuti sussistere in capo alla persona offesa, per effetto della condotta dell'imputato, gli eventi pur alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen.

Il ricorrente infatti si limita a criticare la motivazione, da lui ritenuta omessa, con riferimento esclusivamente alla questione devoluta con l'appello e descritta nel "ritenuto in fatto", ma la considera isolatamente con una visione del tutto atomistica, senza valutare nel loro complesso, con il necessario sguardo di insieme, la motivazione e il ragionamento ad essa sotteso che conduce, senza errori di logica e di diritto, sulla base del compiuto esame delle risultanze istruttorie, alle conclusioni in ordine alla sussistenza del reato. Sottolinea la Corte distrettuale, infatti, che "l'insistenza dei messaggi, (anche 100 in poche ore), la mancanza di rispetto della volontà della donna, la ripetitività della richiesta di riprendere la relazione, nonostante l'espresso manifesto reiterato rifiuto" avevano portato la persona offesa, come confermato anche dal teste Te., anche in considerazione della manifesta volontà dell'imputato di controllarla fisicamente, presentandosi anche nel suo luogo di lavoro, ad uno stato di angoscia e prostrazione, riferito dalla stessa persona offesa (così alla pag. 7 della sentenza di primo grado) e al mutamento dei comportamenti e, financo, a disturbi del sonno.

Precisa poi la Corte, sia pure là dove conferma l'ammontare della provvisoria determinata dal giudice di primo grado, e in linea sostanzialmente proprio con quanto osservato dal giudice di grado che, nonostante l'intervenuta assoluzione dal reato di danneggiamento, "la presenza dell'imputato nel parcheggio proprio dove la

donna si trovava scendendo dall'auto per poi risalire, anche se non dimostra con adeguata certezza che l'imputato abbia tagliato le gomme, arricchisce la condotta del reato di atti persecutori di ulteriori aspetti fattuali e elementi di conferma dell'ossessività e del controllo della donna".

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso poiché involge profili di fatto attenenti alla rivalutazione delle risultanze istruttorie che è preclusa a questa Corte di legittimità che come si ricorda è giudice della motivazione (ex multis, da ultimo, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Sila, Rv. 283370-01).

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura avendo la Corte d'Appello rideterminato la pena tenendo conto dell'assoluzione per il capo 2 dell'imputazione.

4. Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione della legge processuale e sostanzialmente si contesta la congruità della provvisionale in quanto conforme a quella determinata dal giudice di primo grado nonostante l'intervenuta assoluzione in appello per il reato di danneggiamento, nessuna censura può muoversi alla Corte d'Appello che, con dovizia, ha spiegato le ragioni per cui, nonostante l'assoluzione per il reato di danneggiamento, si dovesse mantenere comunque sempre il medesimo importo della provvisionale la cui concessione e quantificazione, peraltro, rientra nella discrezionalità del giudice e non può costituire oggetto di ricorso per cassazione (ex multis e, da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv 277773-01).

5. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 3000,00. L'imputato deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3500,00 oltre accessori di legge.

7. Deve essere disposta, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2024.

---